



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

13 OTTOBRE 2021

CIRCOLARE CLIENTI 2021 NR. 23

OGGETTO: “SUPER ACE” – SINTESI DELLA DISCIPLINA E COMUNICAZIONI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

1. PREMESSA

Con il D.L. “Sostegni-bis” il legislatore ha potenziato, in via transitoria, la disciplina dell’ACE, prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un **coefficiente** di remunerazione **potenziato al 15%**, in luogo dell’1,3% ordinario (c.d. “**super ACE**”).

2. AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare della “super ACE” sia i soggetti IRES che i soggetti IRPEF, questi ultimi a condizione che adottino il regime di contabilità ordinario.

3. AMBITO TEMPORALE

La “super ACE” spetta esclusivamente con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020. Si tratta dunque:

- **del 2021**, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare;
- **del periodo 2021/2022**, per i soggetti con periodo di imposta “a cavallo”.

4. BASE DI CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE

La base di calcolo della “super ACE” è data dalla “*variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo di imposta precedente*”. Di conseguenza, essa è pari alla differenza tra:

- la base ACE al **31.12.2021** (o al termine dell’esercizio 2021/2022, per i “non solari”)
- la base ACE al **31.12.2020** (o al termine dell’esercizio 2020/2021, per i “non solari”)



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via delle Sette Chiese, 138 (Primo piano)
00145 Roma (RM)

4.1. INCREMENTI RILEVANTI

Presupposto fondamentale per poter beneficiare dell'agevolazione è l'effettuazione di **incrementi patrimoniali**, quali:

- **conferimenti in denaro dei soci;**
- **rinunce dei soci ai crediti;**
- **accantonamento di utili a riserva.**

4.2. RAGGUAGLIO AD ANNO – ESCLUSIONE

Per il 2021, gli **incrementi** patrimoniali **rilevano** ai fini dell'agevolazione per l'**intero ammontare**.

Tale previsione è particolarmente importante per gli incrementi realizzati con conferimenti dei soci i quali, diversamente, sarebbero stati computati *pro rata temporis*, in base alla data di effettivo versamento.

4.3. LIMITE DI 5 MILIONI DI EURO

La variazione in aumento agevolabile con la c.d. “super ACE” rileva per un ammontare **massimo di 5 milioni di euro**, a prescindere dall'importo del Patrimonio netto risultante da bilancio. Il rendimento nozionale massimo ammonta, quindi, a 750.000,00 euro, a cui corrisponde un risparmio di imposta massimo, per i soggetti IRES, di 180.000,00 euro. L'eventuale eccedenza può essere agevolata con l'ACE ordinaria, con coefficiente dell'1,3%.

5. CALCOLO DEL BENEFICIO FISCALE

Il beneficio fiscale corrispondente alla “super ACE” è fruito dall'impresa, alternativamente:

- secondo le regole ordinarie dell'ACE, quindi sotto forma **di reddito detassato** a riduzione della base imponibile IRES o IRPEF;
- quale **credito di imposta** calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES.

5.1. UTILIZZO DELLA “SUPER ACE” A RIDUZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE – ESEMPIO

A titolo esemplificativo, una S.r.l. può far valere per il 2021 l'accantonamento a riserva dell'utile del 2020 per complessivi euro 340.000,00 e un versamento dei soci per euro 500.000,00. In questo caso, il reddito detassato è computato applicando alla base di calcolo il coefficiente del 15%, come segue:



Parametro	Importo
Base di calcolo	340.000,00+500.000,00 = 840.000,00
Rendimento nozionale	840.000,00 x 15% = 126.000,00
Risparmio di imposta (IRES)	126.000,00 x 24% = 30.240,00

A seguito di un reddito detassato di euro 126.000,00 si realizza un risparmio di imposta di euro 30.240,00, che si materializzerà in sede di versamento del saldo IRES del 2021 (giugno/luglio 2022).

5.2. UTILIZZO DELLA “SUPER ACE” SOTTO FORMA DI CREDITO DI IMPOSTA

Ricorrendo a questa modalità alternativa, il calcolo del beneficio avviene applicando al rendimento nozionale le aliquote IRPEF o IRES in vigore per il 2020 (o per il 2020/2021 per i “non solari”).

5.2.1. Calcolo del credito di imposta – Società di Capitali

Per calcolare il credito di imposta è possibile riprendere l'esempio precedente della S.r.l., il cui beneficio è computato come segue:

Parametro	Importo
Base di calcolo	340.000,00+500.000,00 = 840.000,00
Rendimento nozionale	840.000,00 x 15% = 126.000,00
Credito di imposta	126.000,00 x 24% = 30.240,00

Un caso particolare si applica agli **intermediari finanziari** i quali, essendo soggetti all'addizionale IRES del 3,5%, *“tengono conto, al fine della determinazione del credito di imposta, anche della relativa aliquota”*. Il credito di imposta è, quindi, determinato con l'aliquota “cumulata” del **27,5%**.

5.2.2. Calcolo del credito di imposta – Imprese individuali e società di persone

Per i **soggetti IRPEF**, riprendendo i dati dell'esempio precedente, se il rendimento nozionale ammonta a euro 126.000,00, il credito viene così computato:

- 3.450,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 23% (primo scaglione) fino a 15.000,00 euro;
- 3510,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 27% (secondo scaglione) da 15.000,00 a 28.000,00 euro;



- 10.260,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 38% (terzo scaglione) da 28.000,00 a 55.000,00 euro;
- 8.200,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 41% (quarto scaglione) da 55.000,00 a 75.000,00 euro;
- 21.930,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 43% (quinto scaglione) per la parte eccedente 75.000,00 e sino a 126.000,00 euro.

Il calcolo sopra proposto porta quindi ad un credito di imposta per complessivi euro 47.350,00.

5.2.3. Modalità e tempi per l'utilizzo del credito di imposta

Il credito di imposta può essere, alternativamente:

- utilizzato, senza limiti di importo, in **compensazione nel modello F24**;
- **richiesto a rimborso**;
- **ceduto a terzi**.

Il Decreto prevede l'obbligo di una **comunicazione preventiva** all'Agenzia delle Entrate da effettuarsi in via telematica, a partire **dal 20.11.2021** e sino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (quindi, sino **al 30.11.2022** per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

La comunicazione può essere inviata con riferimento ad uno o più incrementi del capitale proprio; **entro 30 giorni dalla data di presentazione, l'Agenzia delle Entrate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito di imposta.**

L'**utilizzo** del credito è **possibile dal giorno successivo** a quello:

- in cui è avvenuto il **versamento del conferimento** in denaro;
- in cui è avvenuta la **rinuncia ai crediti**;
- della **delibera** con cui l'assemblea ha deciso destinare a riserva l'utile di esercizio.

6. CASI DI RECUPERO DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficio fiscale è **recuperato se, nei due periodi d'imposta successivi** a quello agevolato, **la società procede a riduzioni** del Patrimonio netto **diverse dalle perdite di esercizio** (di fatto, alla distribuzione di riserve pregresse).

Pur in assenza di indicazioni espresse da parte del testo di legge, non dovrebbe esservi alcun obbligo di "riversamento" del risparmio fiscale fruito se, pur a fronte di distribuzioni, la società rilevi incrementi





Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

almeno di pari ammontare (ad esempio, se viene distribuita nel 2022 una riserva per euro 80.000,00, ma nel corso dello stesso anno è accantonato l'utile del 2021 ipotizzato in euro 81.000,00, non vi dovrebbe essere alcun recupero dell'agevolazione fruita).

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI
(dott. Alberto DE GREGORIO)



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via delle Sette Chiese, 138 (Primo piano)
00145 Roma (RM)